



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.09.2024

Info/146.24/EoW INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: in gazzetta il DM

**END OF WASTE INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN GAZZETTA  
LE NOVITA', LE CONDIZIONI DI RECUPERO E LE CRITICITA' RIMASTE  
WORKSHOP DI ANPAR 1 OTTOBRE A MESTRE**

-----

Facciamo seguito alle informative del tanto discusso **regolamento per l'End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione** per comunicare che è stato pubblicato in G.U. n. 213 dell'11.09.2024 il **Decreto 26 giugno 2024, 127 del MASE** recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

La nuova **disciplina entrerà in vigore già a partire dal 26 settembre 2024 e abrogherà, sostituendolo, il decreto ministeriale 152 del 2022**, duramente contestato dagli operatori.

E' comunque previsto un **periodo transitorio di adeguamento**, infatti dal prossimo 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno **180 giorni** per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento.

**Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle autorizzazioni i gestori operano in conformità dei titoli posseduti prima dell'aggiornamento.**

**Restano autorizzate con EoW caso per caso le operazioni di recupero "aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2" e i "rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4".**

La vecchia disciplina e, in particolare, la precedente versione del decreto era stata considerata troppo restrittiva nei limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, in misura tale da impedirne l'impiego nelle diverse applicazioni e, di fatto, bloccandone l'uso con ripercussioni sull'intera filiera edile. Le criticità avanzate attraverso le associazioni di categoria ASSOAMBIENTE e ANPAR erano state condivise anche dal Consiglio di Stato in un parere nel quale si invitava il Ministero a valutare *"la logicità e proporzionalità complessiva della manovra normativa"*.

Il DM 127/2024 stabilisce che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione e di origine minerale **cessano di essere qualificati come rifiuti e diventano aggregato recuperato** se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero soddisfa determinati criteri. Sono indicati espressamente gli scopi per i quali può essere utilizzato l'aggregato recuperato.

Il provvedimento, la cui struttura ricalca quella del precedente, prevede una tabella (**tabella 2 dell'allegato 1**) recante i **parametri e i valori da rispettare per conseguire lo status di EoW** che per ogni contaminante sono differenziati sulla base degli utilizzi, riportati all'allegato 2, cui l'aggregato recuperato sarà destinato. In particolare i contaminanti avranno valori soglia diversi a seconda che siano destinati a recuperi ambientali, riempimenti e colmate, oppure ad applicazioni avanzate quali realizzazioni di corpi rilevati, miscele bituminose, sottofondi stradali, strati di fondazione fino al confezionamento di miscele legate, calcestruzzi e cemento. **L'allegato 1 riporta poi i rifiuti ammissibili alle operazioni di produzione di EoW, le verifiche** sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, **i requisiti di qualità** dell'aggregato riciclato e le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato.

Tra le **novità** si evidenzia **l'estensione nei rifiuti ammissibili** alla produzione di aggregati recuperati anche ai rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati (**codice EER 200301**); l'aggiunta della norma UNI EN 13108, relativa alle specifiche del materiale per le miscele bituminose, tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato e l'aggiornamento della tabella 5 dell'allegato 2 recante l'elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.

Le modifiche hanno in parte consentito il superamento di molte delle criticità applicative che avevano reso la prima versione del decreto inattuabile, anche se permangono alcune problematiche, che sono state prontamente segnalate al MASE dalle Associazioni, tra cui l'esclusione dei rifiuti inerti interrati dall'elenco di quelli ammissibili alla produzione di EoW e le limitazioni all'utilizzo degli aggregati riciclati in riempimenti e ripristini.

Per tale ragione il MASE, nel corso di un recente incontro con le Associazioni della filiera, ha espresso la volontà di attivare un Tavolo di confronto permanente sull'applicabilità del decreto in modo da raccogliere le criticità che gli operatori dovessero riscontrare e valutare i possibili strumenti per una loro efficiente e rapida soluzione.

Nel rimandare ad eventuali ulteriori comunicazioni per aggiornamenti, segnaliamo che **ANPAR**, l'Associazione Nazionale dei Produttori Aggregati Riciclati, di Assoambiente, sta organizzando diversi momenti di incontro su questo specifico tema: il prossimo programmato per il **1° ottobre 2024 a Mestre** (per info e iscrizioni si rimanda al link: <https://anpar.org/save-the-date-il-nuovo-regolamento-eow-dei-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-opportunita-di-mercato-aspettative-per-le-imprese-e-criticita-mestre-1-ottobre-2024/> )

In allegato il testo del Decreto e l'articolo di commento del Sole 24 ore e il programma del workshop.

